



marongiu mezzetti  
Studio Legale™

— AVVOCATO —

**DANIELE MARONGIU**

Via della Croce n. 30 01027, Montefiascone (VT)  
Tel./Fax: 0761827177 - e.mail: [marongiu@marongiumezzetti.it](mailto:marongiu@marongiumezzetti.it)  
pec: [danielemarongiu@pec.ordineavvocativiterbo.it](mailto:danielemarongiu@pec.ordineavvocativiterbo.it)

[WWW.MARONGIUMEZZETTI.IT](http://WWW.MARONGIUMEZZETTI.IT)

## **TRIBUNALE CIVILE DI GORIZIA**

### **- SEZIONE LAVORO -**

#### **Ricorso ex art. 414 c.p.c.**

**Oggetto del ricorso: - riconoscimento punteggio servizio militare**

**nella graduatoria di circolo e istituto – III fascia – ATA**

#### **PER**

Nell'interesse del sig. **JACOPO GHEZZI** (c.f.: GHZJCP87H25G716P), nato a Pitigliano (GR), in data 25/06/1987, residente in Pitigliano (GR), Via Zuccarelli n. 227, rappresentato e difeso in forza di procura speciale estesa in calce al presente atto (doc. 01) dall'Avv. Daniele Marongiu (c.f.: MRNDNL81T17A475O, fax: (+39) 0761.827177, pec. [danielemarongiu@pec.ordineavvocativiterbo.it](mailto:danielemarongiu@pec.ordineavvocativiterbo.it)) del foro di Viterbo, con studio in Montefiascone (VT), Via della Croce n. 30, ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica di detto difensore;

**- Ricorrente -**

#### **CONTRO**

**- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, (già MIUR, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca)** (c.f.: 80185250588), in persona del Ministro *pro-tempore*;

**- USR - Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia** (c.f.: 80016740328 - [drfr@postacert.istruzione.it](mailto:drfr@postacert.istruzione.it)), in persona del Direttore Generale *pro-tempore*,

**- UST - Ufficio IV, Ambito Territoriale per la provincia di Gorizia** (c.f.: 80016740328), in persona del Dirigente *pro-tempore*;

**- ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE RANIERI MARIO COSSAR - LEONARDO DA VINCI** (c.f.: 91021420319), in persona del Dirigente *pro-tempore*;



tutti rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato di Trieste, con sede nella Piazza Dalmazia n. 3, 34133 Trieste; pec: [ags.ts@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.ts@mailcert.avvocaturastato.it);

- *Resistenti* -

### **E NEI CONFRONTI**

di tutto il personale A.T.A. (profili di *Assistente Amministrativo - Collaboratore Scolastico – Assistente Tecnico*) inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia degli istituti scolastici per i quali il ricorrente ha presentato istanza (scuola capofila Istituto Professionale Ranieri Mario Cossar - Leonardo da Vinci di Gorizia - GO) che verrebbe pregiudicato dall'accoglimento del presente ricorso

*per la declaratoria*

del diritto del ricorrente, in possesso del titolo di studio valido per l'accesso al profilo professionale di interesse, al riconoscimento per intero del servizio militare prestato non in costanza di nomina, con conseguente riconoscimento di punti 6 per anno anziché di 0,6.

*previo annullamento e/o disapplicazione*

- del D.M. 50/2021 del 03/03/2021 recante la disciplina delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia per il personale A.T.A., valide per gli aa.ss. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, nella parte in cui, nell'allegato A, subordina la piena valutabilità del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge alla circostanza che detto servizio sia stato prestato in costanza di nomina scolastica; nonché della valutazione dei servizi effettuata dall'istituzione scolastica di destinazione della domanda, nella parte in cui non riconosce il punteggio pieno spettante per il servizio militare prestato non in costanza di nomina;

- di tutti i precedenti D.M. di costituzione /conferma /aggiornamento delle suddette graduatorie ed, in ogni caso, di qualsiasi altro provvedimento delle amministrazioni resistenti ostativo al riconoscimento del servizio rivendicato.

**IN FATTO**



- Il sig. Jacopo Ghezzi in data 29/03/2021, presentava tramite il portale telematico “istanze online” ai sensi del D.M. n. 50 del 03/03/2021, apposita domanda di inserimento nelle Graduatorie di circolo e d’istituto del personale ATA - Profilo di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico e Collaboratore Scolastico - valida per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24, indicando quale istituto scolastico di destinazione, l’Istituto Professionale Statale R.M. Cossar - L. Da Vinci (cod.: GOIS00300T) di Gorizia - GO (doc. 02).
- Nella domanda, parte ricorrente indicava di aver conseguito il titolo di accesso ai profili professionali di interesse [*Diploma di Maturità “Ragionieri programmatori”* conseguito in data 06/07/2006 con votazione 72/100 (doc. 03); *Attestato di addestramento professionale per la dattilografia* in data 10/03/2021 (doc. 04); *Certificazione informatica e digitale EIRSAF FULL*, in data 17/03/2021 (doc. 05); *Laurea in Scienze della Pubblica Amministrazione*, con votazione 98/110 in data 24/11/2011 (doc. 06)], e con riguardo al servizio militare specificava di aver svolto il servizio civile nella provincia di Grosseto dal 21/11/2013 al 20/11/2014 (doc. 07);
- In data 31/08/2021 venivano pubblicate le graduatorie definitive dell’Istituto Professionale R.M. Cossar, (n.d.r. visibili sul sito internet dell’istituto scolastico e che per comodità potrà essere visionabile al seguente link [Albo on Line IPS Cossar](#)) con attribuzione del seguente punteggio:
  - Profilo di “*Assistente Amministrativo*”: punteggio di 11,40 con collocazione in 463esima posizione (doc. 08);
  - Profilo di “*Collaboratore Scolastico*”: punteggio di 8,10 punti con collocazione in 1080esima posizione (doc. 09);
  - Profilo di “*Assistente Tecnico*”: punteggio di 10,40, senza alcuna collocazione in graduatoria, nella quale neppure compare;
- Orbene, avuto riguardo al servizio militare risulta riconosciuto quindi un punteggio di 0,60 atteso che il D.M. 50/2021 (doc. 10), allegato A, in spregio al quadro normativo di riferimento, prevede l’attribuzione di 0,6 punti per ogni anno di servizio militare



prestato non in costanza di nomina e punti 6 per ogni anno di servizio militare svolto invece in costanza di nomina.

- Riconoscendo a parte ricorrente il punteggio pieno - punti 6 - per ogni anno di servizio, il punteggio spettante, al netto di punti 0,6 già attribuiti dovrebbe essere così rideterminato:

➤ **Profilo di “Assistente Amministrativo”:** punteggio di 16,80 con collocazione in 84esima posizione, in luogo del minor punteggio di 11,40 e collocazione in 463esima posizione (doc. 11);

➤ **Profilo di “Collaboratore Scolastico”:** punteggio di 13,50 punti con collocazione in 120esima posizione, in luogo degli 8,10 riconosciuti e consecutiva collocazione di 1080esima posizione (doc. 12);

➤ **Profilo di “Assistente Tecnico”:** punteggio di 15,80, in luogo dei 10,40 attribuiti (doc. 13);

- L’attribuzione del punteggio riconosciuta a parte ricorrente si palesa quindi per essere del tutto erronea oltre che in palese contrasto con talune norme primarie, in particolare con l’art. 485 comma 7, e art. 569, comma 3, del D.Lgs. n. 297/1994, con il D.Lgs. n. 165/2001 e art. 2050 del D.Lgs. n. 66 del 2010, i quali avendo portata generale e dovendo essere letti in combinato disposto con l’art. 52 comma 2 Cost., non dovrebbero comportare trattamenti diversificati, come è successo nel caso di specie, a seconda che il servizio di leva o civile sia stato svolto o meno in costanza di nomina;
- È quindi interesse di parte ricorrente adire codesto On.le Tribunale, al fine di ottenere il legittimo riconoscimento del punteggio pieno ad egli spettante nella graduatoria di III fascia in ragione dei seguenti motivi:

## **IN DIRITTO**

\* \* \* \*

### **Sulla giurisdizione del giudice ordinario.**

Preliminarmente è interesse della scrivente difesa chiarire come la giurisdizione nel caso di specie competa al Giudice ordinario, vertendosi in ambito di rapporto di lavoro.



Nel caso in esame, infatti, si ha a che fare con l'accertamento del diritto di parte ricorrente a vedersi attribuire il punteggio pieno di punti 6 annui, per il servizio civile svolto dal 21/11/2013 al 20/11/2014, in luogo di quello ridotto, pari 0,6. È notorio invero, che escluse le materie attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo, il criterio per distinguere le due giurisdizioni è quello del c.d. *petitum* sostanziale, da identificarsi non tanto nella pronuncia richiesta al Giudice, quanto piuttosto nella natura della situazione sostanziale dedotta in giudizio, con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico di cui detti fatti sono manifestazione. Ebbene, nell'ambito delle graduatorie permanenti del personale della scuola e con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento nelle stesse, non v'è dubbio che rilevino le determinazioni assunte dalla P.A. con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato.

Agendo quindi parte ricorrente per ottenere l'accertamento del proprio diritto a vedersi riconoscere il punteggio pieno in luogo di quello ridotto e non anche per ottenere l'annullamento di un atto amministrativo generale, la giurisdizione spetterà al giudice ordinario (cfr. in tal senso Cass. Sezione Unite 17123/2019 in materia di graduatorie ad esaurimento).

Ed ancora, nelle fattispecie come quella in esame, nelle quali si ha a che fare con un atto di gestione della graduatoria, il decreto ministeriale impugnato, *“lungi dal dettare le linee fondamentali di organizzazione degli uffici o dal determinare le dotazioni organiche complessive, si limita alla previsione di norme di dettaglio”*, circa i criteri di attribuzione del punteggio per la collocazione nella graduatoria; dette norme *“non possono essere ascritte alla categoria delle procedure concorsuali per l'assunzione, né equiparate all'ipotesi di passaggio da un'area funzionale ad altra - come definite dalla contrattazione collettiva integrativa nazionale, sicché il “petitum” sostanziale dedotto involge un atto di gestione della graduatoria, incidente in via diretta sulla posizione soggettiva dell'interessato e sul suo diritto al collocamento nella giusta posizione*



*nell'ambito della graduatoria medesima” – Cassazione Sezioni Unite, sentenza n. 4318 del 20/02/2020, Rv. 657195 - 01.*

Quanto poi alla competenza territoriale, si è già anticipato come la stessa debba essere individuata in base alla provincia della scuola di assegnazione (nel caso in esame Istituto Professionale Statale R.M. Cossar - L. Da Vinci di Gorizia) e dell'USR di Gorizia che ha proceduto alla valutazione dei titoli e all'assegnazione del punteggio, con la conseguenza che sarà competente a decidere il Tribunale di Gorizia, posto che gli Uffici richiamati insistono su tale provincia.

\* \* \* \* \*

### **Sull'equivalenza tra servizio militare e servizio civile**

Appare opportuna un'ulteriore chiosa, per precisare come il servizio civile, a seguito dell'abolizione dell'obbligo di leva, sia stato ritenuto a tutti gli effetti equivalente al servizio militare. Secondo la Corte Costituzionale, a seguito della sospensione dell'obbligatorietà del servizio militare, la difesa della Patria assume infatti una connotazione puramente volontaristica, invero: *“a venire in rilievo è, in particolare, la previsione contenuta nel primo dell'art. 52 della Costituzione, che configura la difesa della Patria come sacro dovere del cittadino, il quale ha una estensione più ampia dell'obbligo di prestare il servizio militare. In questo contesto deve leggersi pure la scelta legislativa che, a seguito della sospensione dell'obbligatorietà del servizio militare (art. 7 del D.Lgs 8 maggio 2001, n. 215 recante “Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3 comma 1, della Legge 14 novembre 2000, n. 331”), configura il servizio civile come l'oggetto di una scelta volontaria, che costituisce adempimento del dovere di solidarietà (art. 2 della Costituzione), nonché di quello di concorrere al progresso materiale e spirituale della società (art. 4, secondo comma, della Costituzione). [...] D'altra parte il dovere di difendere la Patria deve essere letto alla luce del principio di solidarietà espresso nell'art. 2 della Costituzione, le cui virtualità **trascendono l'area degli “obblighi normativamente imposti”, chiamando la persona ad agire non solo***



*per imposizione di una autorità, ma anche per libera e spontanea espressione della profonda socialità che caratterizza la persona stessa. In questo contesto, il servizio civile tende a proporsi come forma spontanea di adempimento del dovere costituzione di difesa della Patria [...] Il D.Lgs n. 77 del 2002 significativamente considera il “servizio civile nazionale quale modalità operativa concorrente ed alternativa alla difesa dello Stato, con mezzi ed attività non militari” (art. 1, comma 1). In senso contrario non può rilevarsi che la alternatività tra i servizi sarebbe venuta meno perché entrambi sono ora frutto di una scelta autonoma, **ben potendo essere adempiuto il dovere costituzione di difesa della Patria anche attraverso comportamenti di tipo volontario. È proprio nel dovere di difesa della Patria, di cui il servizio militare e il servizio civile costituiscono forme di adempimento volontario, che i due servizi trovano la loro matrice unitaria, come dimostrano anche le numerose analogie con la posizione dei militari in ferma volontaria**” (Corte Costituzionale, sentenza n. 228/2004).*

Di talché, non può che concludersi per la pacifica equivalenza tra servizio civile e servizio militare di leva o sostitutivo dello stesso, tenuto conto dell’evoluzione storica e normativa del servizio di leva nonché delle ricostruzioni ermeneutiche fornite dalla giurisprudenza.

\* \* \* \* \*


#### **Sull’illegittima attribuzione del punteggio in misura ridotta.**

Passando al merito della vicenda si è avuto modo di anticipare come nel caso di specie parte ricorrente, nonostante abbia dichiarato nella domanda di inserimento di III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il triennio 2021/2023 del “*Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario*” di aver svolto servizio civile dal 21/11/2013 al 20/11/2014, si sia vista riconoscere un punteggio 0,6 per anno anziché di 6 punti, proprio in questo è da ravvisarsi l’illegittimità dell’azione amministrativa, avendo, ai fini dell’inserimento e/o dell’aggiornamento delle graduatorie dei III fascia per il personale A.T.A., escluso il servizio militare o civile prestato non in costanza di rapporto di impiego dai servizi valutabili per intero.



Come anticipato la normativa anzidetta si pone in contrasto con la normativa nazionale di riferimento e si traduce nella violazione dei principi generali di matrice comunitaria che permeano l'agire amministrativo.

Invero il Decreto Ministeriale n. 50, nel disciplinare l'aggiornamento delle graduatorie A.T.A. di III fascia per il triennio 2021/2024, ha regolamentato la valutazione del servizio militare, del servizio civile sostitutivo e del servizio civile volontario nell'Allegato A che si riporta di seguito per comodità:





## ALLEGATO A

### TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E DI SERVIZIO DELLA TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO DEL PERSONALE A.T. A.

#### AVVERTENZE

- A. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica.  
Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.  
È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva.

#### B) TITOLI DI SERVIZIO

7.1) Servizio prestato in qualità di responsabile amministrativo o assistente amministrativo in:	
a) scuole dell'infanzia statali, delle Regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano;	
b) scuole primarie statali;	
c) scuole di istruzione secondaria o artistica statali, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nelle istituzioni convittuali;	
(1) (5) (7),	<b>PUNTI 6</b>
per ogni anno	
per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico)	<b>PUNTI 0,50</b>

#### B) TITOLI DI SERVIZIO

4.1) Servizio prestato in qualità di collaboratore scolastico in:	
a) scuole dell'infanzia statali, delle Regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano;	
b) Scuole primarie statali;	
c) Scuole di istruzione secondaria o artistica statali, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nelle istituzioni convittuali;	
(1) (5) (7),	<b>PUNTI</b>
per ogni anno	
per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico)	<b>PUNTI 0,5</b>

6) Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, Enti locali, nei patronati scolastici o nei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica (1) (5),	<b>PUNTI 0,60</b>
per ogni anno:	
per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico):	<b>PUNTI 0,05</b>



Secondo le determinazioni ministeriali, laddove l'aspirante abbia svolto servizio militare in costanza di un rapporto di lavoro in qualità di personale A.T.A., detto servizio è valutato come effettivo reso nella medesima qualifica, con conseguente attribuzione di punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a giorni 15, **fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico**; allorquando, al contrario, l'aspirante abbia prestato il servizio militare non in costanza di rapporto di impiego, a ciò consegue una valutazione in termini di servizio svolto nelle amministrazioni statali, con conseguente attribuzione di un punteggio pari a punti 0,05 per ogni mese di servizio o frazione superiore a giorni 15, **fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico**.

In altri termini, in ragione del disposto di cui all'allegato A, il servizio militare prestato non in costanza di rapporto di impiego viene discriminato e differenziato e pertanto valutato in maniera ridotta, e decisamente inferiore rispetto al servizio prestato in costanza di rapporto di impiego sulla base di un dato puramente aleatorio (l'aver prestato servizio militare in costanza di nomina).

La scelta operata dal Ministero resistente appare illegittima, irrazionale e foriera di discriminazioni, oltre che palesemente priva di qualsivoglia appiglio normativo.

Al fine di comprendere l'illegittimità dell'azione normativa, appare utile richiamare il quadro normativo di riferimento, prendendo anzitutto le mosse dalla Legge n. 282/1969, recante norme per il conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria, la quale all'art. 4 prevede che: *"[...] ai fini della valutazione dei titoli di servizio, il servizio militare di leva o per richiamo d'autorità, (...) sono valutati come servizio scolastico con la massima qualifica [...]".*

In linea di continuità con le previsioni dianzi citate si è posto l'art 20 della successiva Legge 958/1986 che recita: *"[...] il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico [...]".*



Dalla lettura della legge emerge quindi in maniera solare come il servizio militare prestato dopo l'entrata in vigore della normativa summenzionata e prima della sospensione della leva obbligatoria ed introduzione di quella volontaria, doveva essere valutato come titolo di servizio, indipendentemente dalla costanza del rapporto di impiego.

Ma la piena valutabilità del servizio militare e del servizio sostitutivo assimilato ex lege, ancorché prestato non in costanza di nomina, è stata poi espressamente esplicitata nel Testo Unico in materia di scuola. Ed infatti D. Lgs. n. 297 del 1994, all'art. 485, comma 7, relativo alla valutazione nella scuola ai fini della carriera dei servizi prestati dal personale docente precisa: “[...] *il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti [...]*”.

Identica statuizione è contenuta nel successivo art. 569, comma 3, con riferimento al riconoscimento dei servizi prestati dal personale A.T.A..

Secondo tali norme quindi, il riconoscimento del servizio militare di leva deve avvenire comunque, a prescindere dal suo svolgimento o meno, nel corso del rapporto di pubblico impiego.

In questo contesto in iscrive, altresì, il Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo, (Decreto 25 maggio 2000 n. 201) che con l'allegato A - Tabella valutazione titoli, che ancora la piena valutabilità del servizio militare al previo conseguimento del titolo di accesso alle graduatorie, omettendo qualsivoglia differenziazione riferibile alla costanza di nomina.

Le disposizioni in commento, nello stabilire la “validità a tutti gli effetti del servizio militare e del servizio civile”, omettendo qualsivoglia distinzione tra servizio prestato in costanza di nomina e servizio prestato non in costanza di nomina, costituiscono piena attuazione del disposto di cui all'art. 52 della Costituzione in ragione del quale: “*l'adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, intesa come status del quale l'anzianità costituisce elemento integrativo*” (Cassazione Civile, Sez. Lav. 1 settembre 1997, n. 8297).



Ed invero, in una logica costituzionalmente orientata, la fonte primaria non può che riconoscere la piena valutabilità del servizio militare, atteso che lo stesso, non può costituire elemento ostativo all'instaurazione del rapporto di servizio; la valutabilità è logicamente collegata al fatto che il servizio militare obbligatorio poteva essere di ostacolo all'instaurazione del rapporto di servizio (T.A.R. Napoli, sez. VIII, 02/07/2010, n. 16560).

Di talché, al precipuo fine di scongiurare che l'adempimento del servizio militare possa pregiudicare i rapporti di lavoro dei cittadini, la normativa di riferimento è congegnata, in modo da consentire la valutazione piena del servizio militare prestato dopo aver conseguito i titoli utili all'accesso alla carriera scolastica.

Del resto, il quadro normativo summenzionato si pone in linea con il disposto di cui all'art. 2050 del D. Lgs. 66/2010, recante la disciplina dell'ordinamento militare, che ha regolamentato con una norma di portata generale la valutazione del servizio militare, come interpretata dalla Suprema Corte di Cassazione. Invero, il menzionato articolo, al comma 1, stabilisce che: *«i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici»* ed aggiunge al comma 2: *«ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro»*.

Il Supremo Consesso, con riferimento al disposto di cui al secondo comma, ha avuto modo di chiarire che: **“la disposizione, in una lettura integrata con il comma precedente, non limita la portata della valutazione dei periodi di servizio effettivo di leva nei pubblici concorsi ma ne costituisce specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili ai fini concorsuali. Una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un**



*principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto), ed in contrasto con la razionalità intrinseca della previsione - coerente con il principio di cui all'art. 52, co. 2, della Costituzione – secondo cui chi sia chiamato ad un servizio obbligatorio nell'interesse della nazione ottiene l'utile valutazione di essi ai fini concorsuali o selettivi” (Cassazione Civile ordinaria 41894/2021). In questi termini, “il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio militare di leva è sempre utilmente valutabile, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 77, comma 7, D.P.R. n. 237/1964 e art. 2050, comma , D.Lgs n. 66/2010), anche se prestato in costanza di rapporto di lavoro (art. 77, comma 8, D.P.R. n. 237/1964 e art. 2050, comma 2, D.Lgs n. 66/2010), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 77, comma 7, D.P.R. n. 237/1964 e art. 2050, comma 1, D.Lgs n. 66/2010)” (Cassazione Civile ord. 41894/21). In questa prospettiva, secondo la Corte di Cassazione, “è lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit, che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 comma 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 20150, comma 2, cit), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit); dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell'art. 2, co. 6, D.M. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analogia previsione del D.M. 42/2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343)”. (Cassazione 2 marzo 2020 n. 5679).*



Ma anche la giurisprudenza amministrativa sembra aver fatto proprio l'orientamento espresso dalla Suprema Corte, ed infatti il Consiglio di Stato con la sentenza n. 07383/2022 pubblicata il 23 agosto 2022, ha perimetrato il fondamento delle disposizioni normative che vengono in rilievo nel caso di specie. Più nel dettaglio secondo il Consiglio di Stato, le norme di cui agli artt. 62 L. 312/1980 e 485 D.Lgs 297/1994 *“trovano fondamento nell’art. 52 comma 2 della Costituzione che nel sancire l’obbligatorietà del servizio militare nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge aggiunge che «il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino»*. Il fondamento delle disposizioni di legge in esame è dunque quello di attribuire a chi ha adempiuto al proprio dovere di servire la Patria, ai sensi del comma 1 della medesima disposizione costituzionale, un vantaggio compensativo del sacrificio subito rispetto alla aspettative di sistemazione lavorativa nel tempo in cui ha assolto il dovere sancito dalla Costituzione. **Lo stesso fondamento ha il comma 2 dell’art. 2050 dell’ordinamento militare** [...] secondo cui ai fini *«dell’ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro»*. Dal riferimento dal ultimo operato nelle disposizione ora in esame alla pendenza del rapporto di lavoro durante l’espletamento del servizio militare di leva non può ricavarsi la conseguenza per cui dovrebbe invece escludersi quale servizio riconoscibile ai fini della carriera quello prestato quando nessun rapporto era ancora costituito. Il comma 2 va infatti letto non già in antitesi al comma 1 che come esposto in precedenza ha carattere generale. Il medesimo comma costituisce invece una specificazione del primo, diretto a riconoscere il vantaggio compensativo anche *«in pendenza di rapporto di lavoro»*. Se si pone l’esigenza di ristorare chi ha svolto il servizio militare di leva del sacrificio subito sotto forma di pregiudizio alle aspettative di progressione di carriera e della propria posizione lavorativa, non è evidentemente negabile che un pregiudizio analogo è predicabile nei



confronti di chi un lavoro debba ancora ottenerlo, e nondimeno vi debba rinunciare durante il servizio prestato nelle forze armate”.

A conferma della ricostruzione ermeneutica anzidetta, è intervenuta, in tempi recenti, la sentenza n. 00266/2023 pubblicato il 09/01/2023 a mezzo della quale il Consiglio di Stato, richiamando i precedenti di Sezione e aderendo all'impostazione della Suprema Corte, ha censurato l'azione amministrativa.

Le pronunce in commento si pongono in linea di continuità con l'orientamento già espresso dalla giurisprudenza amministrativa: *“il servizio di leva deve essere valutato, a prescindere dalla costanza di nomina, come titolo utile, per le citate graduatorie ... una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 485 comma 7 del D.Lgs 297 del 1994 (Testo Unico Scolastico) impone di ritenere che debba darsi rilevanza al servizio militare prestato (e/o servizio sostitutivo assimilato per legge) dagli appellanti dopo aver conseguito il titolo valido per l'accesso alle graduatorie A.T.A., anche se svolto in un periodo nel quale non avevano ricevuto alcuna nomina scolastica”* cfr. Consiglio di Stato n. 01720/2022, pubblicata in data 10/03/2022, così anche Consiglio di Stato n. 6581/2021.

A fronte del succitato quadro normativo (che, come è evidente, non opera diversificazioni ai fini della piena valutazione del servizio militare), e delle ricostruzioni ermeneutiche offerte dalla giurisprudenza, il Ministero dell'Istruzione con D.M. n. 50/2011, nell'allegato A opera un'ingiustificata differenziazione tra il servizio di leva svolto in costanza di nomina e il servizio prestato non in costanza di nomina. La circostanza pone in evidenza la contrarietà dell'azione amministrativa alle fonti di rango primario, al contrario, non pongono limiti alla valutazione piena del servizio militare, in un'ottica di tutela della posizione lavorativa del cittadino.

In tempi recenti anche la giurisprudenza di merito ha acclarato il diritto al pieno riconoscimento del servizio militare, ancorché prestato non in costanza di nomina.

Sicuramente degna di nota è la recente pronuncia del Tribunale di Roma che ha ritenuto come segue. *“l'art. 485, c. 7, D.Lgs 297/94 statuisce espressamente che ai fini della*



*carriera “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quella di leva è valido a tutti gli effetti”, senza operare alcuna distinzione tra servizio prestato in costanza di rapporto di impiego scolastico o meno. Ebbene tale testo normativo ha dettato una disciplina organica dell’intero settore scolastico in virtù della previsione di cui all’art. 676 del medesimo decreto che testualmente dispone “le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esse risultante”. Quanto sopra, inoltre, non risulta in contrasto con una corretta interpretazione dell’art. 2050 D. Lgs 66/2010, contenente la disciplina dell’ordinamento militare, che ha regolamentato con una norma di portata generale la valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici, statuendo, al primo comma, che “i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”, e, al secondo comma, che “ ai fini dell’ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporti di lavoro”. Appare allora evidente come la norma di cui all’art. 485, c.7, D.Lgs 297/94 debba essere interpretata nel senso della piena equiparabilità dei servizi di leva e dei servizi ad esso equiparati, senza che possa assumere alcuna rilevanza, né si possono discriminare la posizione dei singoli partecipanti in virtù del periodo temporale di assunzione del ruolo. Questa ricostruzione, come sopra accennato, è confermata da una corretta interpretazione dell’art. 2050 D.Lgs 66/2010, in quanto il comma 1 e 2 non sono in contrasto, ma debbono essere letti in un rapporto di specialità per specificazione e quindi il secondo comma deve essere inteso nel senso che anche (ma non solo) i servizi di leva e servizi assimilati svolti in pendenza del rapporto di lavoro sono valutabili ai fini concorsuali e, nel caso di specie, ai fini della formazione della graduatoria. Tale lettura coordinata, d’altronde, è in linea con quanto disposto dall’art. 52 della Costituzione (...)” cfr. ex multis: Tribunale di Roma sent. 6164/2022;*





sent. 1963/2023; Trib. Palermo sent. N. 3217/2022; Trib. Trapani sent. 38/2023; Trib. Bergamo sent. 388/2022; Trib. Torino sent. 720/2022; Trib. Teramo sent. 249/2022; Trib. Frosinone sent. 638/2022; Trib. Rovigo sent. 113/2022; Trib. Udine sent. 20/2023; Corte di Appello Roma sent. 685/2023; Corte d'Appello Milano sent. 370/2021.

In forza di quanto sopra è di tutta evidenza la contrarietà delle disposizioni di cui al D.M. 50/2011 alle fonti di rango superiore.

Ma vi è più. Nonostante il consolidato orientamento giurisprudenziale sul punto (peraltro noto all'amministrazione), e la conseguente accertata illegittimità delle determinazioni assunte avuto riguardo alla valutazione del servizio militare, l'amministrazione resistente è giunta ad una regolamentazione del tutto avulsa dal quadro normativo di riferimento, ed è proprio a fronte dell'acclarata illegittimità dell'azione amministrativa - tenuto conto dell'equivalenza tra il servizio civile e il servizio militare di leva – che si evidenzia il diritto di parte ricorrente al riconoscimento del punteggio per l'intero per il periodo di servizio prestato.

\* \* \* \* \*

### **ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti i candidati già inseriti nelle vigenti graduatorie di terza fascia A.T.A. dell'USR Friuli Venezia Giulia, USP Gorizia, in cui il ricorrente risulta inserito, valide per gli anni 2021/2024 si rende necessario notificare agli stessi il ricorso e l'emanando decreto di fissazione di udienza. Con riferimento a tale incumbente si osserva che la notifica del ricorso nei modi ordinari comporterebbe oggettive difficoltà, risultando anzi addirittura impossibile in ragione della estrema difficoltà di reperire ed identificare tutti i controinteressati, andando ad intaccare la celerità e la speditezza del procedimento nonché il principio di economia processuale, con il rischio che risulti in ogni caso incompleta. Infatti, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, si ha fondato motivo di ritenere opportuno notificare il ricorso a tutti i potenziali controinteressati, ossia a tutti coloro che ora si trovano in una migliore collocazione in graduatoria rispetto al ricorrente. Sussistono pertanto allo stato



i presupposti per autorizzare la notifica ex art. 151 c.p.c. (derogando alle onerose formalità previste dall'art. 150 c.p.c.), mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione nel sito internet del Ministero dell'Istruzione e del Merito e/o del predetto istituto scolastico; la tradizionale notifica per pubblici proclami invero, oltre ad essere particolarmente onerosa per la parte ricorrente, secondo il Consiglio di Stato 19/02/1990 n. 106, non appare neppure idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocare un onere di diligenza media del cittadino, potenziale convenuto in giudizio, di prendere visione costante della Gazzetta Ufficiale. Per contro, il sito istituzionale del Ministero e delle relative sedi locali è costantemente monitorato da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie, in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, anche quale strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti. Tale mezzo appare dunque più idoneo ai fini che qui interessano. Invero. "In tema di notificazioni autorizzate dal Giudice ai sensi dell'art. 151 c.p.c., le forme devono trovare corrispondenza nello scopo dell'atto e le modalità prescelte debbono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio" (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 11/10/2017 n. 23919).

Si chiede quindi al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito ufficiale del Ministero dell'Istruzione e del Merito, <https://www.miur.gov.it/>, salvo altro;

ritenuto quanto sopra, la scrivente difesa

#### **FA ISTANZA**

affinché l'Ill.mo Giudicante, Voglia autorizzare la notifica del presente ricorso ai controinteressati con modalità diverse da quelle ordinarie, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., ossia:

- quanto al Ministero dell'Istruzione e del Merito - USR Friuli Venezia Giulia: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura distrettuale della Stato di Competenza;
- quanto ai controinteressati: mediante la pubblicazione del ricorso e dell'emanando



decreto di fissazione dell'udienza sul sito ufficiale del Ministero dell'Istruzione e del Merito; <https://www.miur.gov.it/> e/o dall'Istituto Professionale R.M. Cossar – L. da Vinci di Gorizia.

\* \* \* \* \*

Tutto ciò premesso, il sig. JACOPO GHEZZI *ut supra*, rappresentato, difeso e domiciliato, rassegna allo stato le seguenti

### **CHIEDE**

che la Giustizia adita, previa fissazione dell'udienza di discussione, accolga le seguenti

### **CONCLUSIONI**

Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, *contrariis rejectis*,

- In via preliminare, qualora il Tribunale lo ritenga opportuno: autorizzare la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza ex art. 151 c.p.c. mediante pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'Istruzione e del Merito e/o dell'Istituto Professionale R.M. Cossar - L. da Vinci di Gorizia;

e per tutti i motivi dedotti in narrativa, in accoglimento del presente ricorso, previo annullamento e/o disapplicazione degli atti in epigrafe indicati:

- Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente - per ogni singolo profilo di pertinenza - al riconoscimento, per intero, del servizio civile prestato non in costanza di nomina dal 21/11/2013 al 31/08/2014, con conseguente valutazione come servizio specifico (e quindi punti 6 per ogni anno e punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni);

- Riconoscere e attribuire, così, al ricorrente nelle graduatorie definitive di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA, pubblicate dall'Istituto Professionale R.M. Cossar – L. da Vinci, valide per il triennio 2021/2024, il diritto al punteggio



complessivo di:

**16,80** per il profilo di Assistente Amministrativo;

**13,50** per il profilo di Collaboratore Scolastico;

**15,80** per il profilo di Assistente Tecnico;

con obbligo a carico dell'amministrazione resistente di riconoscere ed attribuire al ricorrente il punteggio così rideterminato, salvo errori e/o omissioni, nelle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia di interesse, con diritto alla spendita del punteggio così riconosciuto anche nella futura graduatorie A.T.A.;

- In ogni caso, adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo del ricorrente.

Con vittoria di spese e compensi di giudizio, da distrarsi in favore del costituito procuratore distrattario ex art. 93 c.p.c..

*Salvis iuribus.*

\* \* \*

### **Dichiarazione di valore**

*Ai fini del contributo unificato si precisa che la domanda ha un valore indeterminato, ma concernendo una controversia di lavoro il pagamento è ridotto della metà, quindi soggiace al pagamento di € 259,00-.*

*Ai sensi degli artt. 133, 134 e 176 c.p.c. lo scrivente difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata o al numero di fax indicati in epigrafe.*

### **Si producono:**

01. Procura speciale;

02. Domanda inserimento graduatoria;

03. Diploma di Maturità;



04. Attestato dattilografia;
05. Certificazione informatica e digitale;
06. Laurea in Scienze della Pubblica Amministrazione;
07. Congedo servizio civile;
08. Screenshot graduatorie profilo A.A.;
09. Screenshot graduatorie profilo C.S.;
10. D.M. 50/2021 citato;
11. Punteggio Polis profilo di Assistente Amministrativo;
12. Punteggio Polis profilo di Collaboratore Scolastico;
13. Punteggio Polis profilo di Assistente Tecnico.

Viterbo /Gorizia, lì 26 giugno 2023

Sig. Jacopo Ghezzi

Avv. Daniele Marongiu

